

*Commissario per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, Sentenza 2 marzo 1998 n. 1, Com. Ayas, Consorceria di Antagnod del Com. di Ayas, Consorceria di Bisous del Com. di Ayas, Regione Valle d'Aosta c. privati*

Il commissario per gli usi civici del Piemonte, con sentenza 2 marzo 1998, accogliendo il ricorso del Comune di Ayas ha dichiarato la natura di demanio collettivo - a destinazione agro – silvo – pastorale - dei terreni delle Consorcerie e di altri terreni individuati in corso di causa, nonché l'esistenza, sui terreni della consorceria di Antagnod, dei diritti di uso civico, pascolo e legnatico a favore dei frazionisti (diritto civico di legnatico in comune con i frazionisti di Lignod).

Su reclamo dei privati, la sentenza del Commissario è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma (sentenza 19 settembre 2000), che, respinte le eccezioni di inammissibilità del gravame ha accolto nel merito le tesi dei privati.

Su ricorso del Comune di Ayas e delle Consorcerie di Antagnod e di Biscous, la Corte di Cassazione ha annullato entrambe le sentenze di primo e secondo grado (sentenza n. 1141/05) per difetto di contraddittorio, rimettendo le parti dinnanzi il commissario di Torino.

La Corte ha, infatti, ritenuto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di merito, anche nel primo grado, la Consorceria di Lignod, i cui terreni erano oggetto del giudizio di accertamento innanzi al Commissario, pur essendo stata la stessa consorceria rappresentata in giudizio dal Comune di Ayas. E per la stessa ragione anche il reclamo di appello avrebbe dovuto essere notificato alla Consorceria di Lignod, quale controinteressata, nel termine di cui all'art. 4 della l. 1078/30, non potendo ritenersi la Consorceria rappresentata dal Comune di Ayas.